



## COMUNE DI PIOLTELLO PROVINCIA DI MILANO

Codice ente 11063	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 37 DEL 22/07/2014	

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA PROMOSSO DA GIELLE SRL - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DIFESA DELL'ENTE AGLI AVVOCATI FABIO ROMANENGGHI DI MILANO E ALL'AVV. DOMENICO DENORA DI ALTAMURA.**

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventidue** del mese di **Luglio**, alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CARRER CRISTINA	Sindaco	Presente
AGNELLI LUCA	Vice Sindaco	Assente
BELLANTONI GIUSEPPE	Assessore	Presente
PARABONI GIULIETTA	Assessore	Presente
COLOMBO ANNALISA MARIA	Assessore	Presente
BOCCIARDO MARIELLA	Assessore	Presente
MONGA MATTEO	Assessore	Presente
GALIMBERTI ANDREA	Assessore	Presente

Totale presenti 7

Totale assenti 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **Carrer avv.Cristina** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

in data 30/06/2014 è stato notificato il ricorso per decreto ingiuntivo di pagamento ex art.633 e segg. c.p.c., prot.24295 del 30/06/2014, promosso da Gielle s.r.l. avanti al Giudice di Pace di Altamura (BA) con il quale si chiede il pagamento della somma di €.4.921,32 oltre interessi di mora ex D.Lgs.231/2002, relativamente al pagamento parziale della fattura n.225 del 31/3/2011 inerente il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi antincendio anno 2010-2012;

Considerato

che il pagamento parziale della fattura n.225 del 31/03/2011 è avvenuto in seguito ad applicazione da parte del Comune di Pioltello di una penale ai sensi dell'art.11 del Capitolato Speciale d'Appalto per ritardata esecuzione di un intervento richiesto, come da comunicazione inviata alla Appaltatrice atti comunali n.11033 del 10/03/2011, oltre al mancato riconoscimento di una lavorazione non richiesta alla Appaltatrice e contestata con comunicazione inviata alla Appaltatrice atti comunali n.11239 del 14/03/2011;

quanto sopra, è necessario costituire in giudizio l'Ente, al fine di tutelare le ragioni del Comune, e si ritiene opportuno affidare l'incarico di difensore a Legale esterno in quanto:

- per la prestazione in questione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze e di qualificata professionalità;
- l'Ente risulta privo di una struttura di difesa civica e di professionalità interne iscritte all'ordine forense e pertanto, è nell'impossibilità oggettiva di tutelare i propri interessi in giudizio mediante l'utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno;
- la prestazione richiesta è di natura temporanea ed altamente qualificata ed è inerente alle attività di patrocinio legale, quindi non riconducibili alle normali mansioni dei dipendenti del Comune;
- la prestazione non implica lo svolgimento di attività continuative, ma prevede prestazioni le cui modalità risultano espressamente indicate dalla legge e nello specifico mandato da sottoscrivere da parte del Sindaco,
- il conferimento dell'incarico di patrocinio rientra tra le attività istituzionali che la legge attribuisce all'Ente;

considerato che l'incarico di patrocinio legale ha natura professionale e fiduciaria, vista anche la sentenza del Consiglio di Stato sentenza n.2730/2012 con cui ha stabilito che l'incarico di patrocinio legale risulta incompatibile con la procedura selettiva ad evidenza pubblica di cui agli artt.62, 65 e 225 del Codice degli appalti, a causa della "non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e della conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione ", si ritiene che sussistano i presupposti per conferire incarico diretto di patrocinio legale;

individuati nell'avv. Fabio Romanenghi dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano, e nell'avv.to Domenico Denora Viale Regina Margherita n.32 Altamura (BA), poiché l'opposizione è da proporsi avanti al giudice di Pace di Altamura, i legali che l'Amministrazione ritiene in grado di assicurare un patrocinio che soddisfi pienamente le esigenze dell'Ente e che sentiti nel merito si sono dichiarati disponibili ad assumere l'incarico, per una spesa di €.1.300,00 oltre IVA e CPA ai sensi del D.M. 2.4.2014, per l'attività difensiva, comprensiva di domiciliazione, ed € 60,00 per spese (contributo unificato, iscrizione a ruolo e notifica);

CONSIDERATO

- che l'Opposizione deve essere effettuata entro 40 gg. dalla notifica, avvenuta in data 30/06/2014;  
- che l'avv.to Fabio Romanenghi già è a conoscenza della questione insorta con la ditta Gielle s.r.l. in merito al pagamento della fattura citata sopra;

---

- l'urgenza di procedere alla costituzione in giudizio del Comune di Pioltello in base a quanto citato in precedenza;

dato atto altresì che, secondo le indicazioni dell'A.V.C.P. (determina n.4/2011), non deve ritenersi sottoposto agli obblighi di tracciabilità il contratto di patrocinio legale, volto a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente;

ritenuto di conferire l'incarico di difesa dell'Ente all'avvocato Fabio Romanenghi dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria 28 e all'avv.to Domenico Denora Viale Regina Margherita n.32 Altamura (BA) poiché l'opposizione è da proporsi avanti al giudice di Pace di Altamura, per una spesa di €.1.300,00 oltre IVA e CPA ai sensi del D.M. 2.4.2014, per l'attività difensiva, comprensiva di domiciliazione, ed € 60,00 per spese (contributo unificato, iscrizione a ruolo e notifica);

vista l'attestazione rilasciata in data 17/7/2014 dal Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.lgs. 267 del 18.08.2000, in merito alla copertura finanziaria;

visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 267 del 18.08.2000, in merito:

- alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.9 della legge 102/2009 dal dirigente del settore lavori pubblici in data 16/7/2014;
- alla regolarità contabile dal dirigente del settore contabilità e programmazione finanziaria in data 17/7/2014;
- alla conformità legislativa del Segretario Generale in data 17/7/2014;

con voti unanimi espressi in modo palese,

## **DELIBERA**

1. di dichiarare l'indisponibilità accertata della struttura interna all'assunzione del patrocinio in questione, per i motivi espressi in premessa;

2. di costituire l'Ente avanti al Giudice di Pace di Altamura (BA) nel ricorso promosso da GIELLE srl come meglio specificato in premessa, affidando l'incarico della difesa delle ragioni dell'Ente all'avvocato Fabio Romanenghi dello Studio Legale Associato Fossati Andena Romanenghi di Milano – C.so di Porta Vittoria 28 e all'avv.to Domenico Denora Viale Regina Margherita n.32 Altamura (BA) poiché l'opposizione è da proporsi avanti al giudice di Pace di Altamura;

3. di impegnare la spesa di €.1709,44 imputandola al cap.300/62 – intervento 1090103 – “Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, ricorsi” del Bilancio 2014;

4. di accertare le somme derivanti in caso di vittoria, relative a spese, diritti ed onorari, con ulteriori e successivi provvedimenti, demandando al Dirigente l'assunzione degli atti necessari;

5. di precisare che:

- i Legali dovranno relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Pioltello circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e stragiudiziale da tenere da parte del Comune nell'ambito della vertenza in oggetto;
  - al fine di mantenere il controllo della spesa, i Legali si obbligano altresì ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa; pertanto, quando la somma preventivata fosse divenuta insufficiente per il
-

proseguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione;

- che la somma prevista al punto 3), costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con Determinazione Dirigenziale che approvi - preventivamente - l'eventuale maggiore spesa;
- che l'inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 5), comporta l'impossibilità per il Comune di corrispondere qualsiasi somma, sia a titolo di onorario che di rimborso spese;

6. di dare atto che l'incarico non rientra tra quelli per i quali è prevista l'indicazione del CUP e del CIG;

7. di liquidare le competenze secondo quanto previsto nel Regolamento Comunale di Contabilità;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito telematico istituzionale;

9 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata votazione unanime.

---

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente  
F.to Avv.Cristina Carrer

Il Segretario Generale  
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

**Si certifica che la suesesa deliberazione:**

**-è stata pubblicata** nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 24/07/2014 (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000)

**-è stata trasmessa** in elenco ai Capigruppo in data **N 24/07/2014** ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: 04/08/2014**

Ai sensi dell'art. 134 – 3° comma del D.lgs n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dott.ssa Priscilla Lidia Latela

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Addi \_\_\_\_\_

---